



17852-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 185/2021
LUIGI AGOSTINACCHIO		CC - 28/01/2021
MARIA DANIELA BORSELLINO		R.G.N. 30257/2020
ANTONIO SARACO	- Relatore -	
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) S P A

avverso il decreto del 03/07/2020 del TRIBUNALE di LATINA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;  
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento del decreto con rinvio per nuovo esame.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il (omissis) s.p.a. (omissis) ricorre avverso il decreto in data 3/7/2020 del Tribunale di Latina che ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 59, comma 9, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto in data 4/6/2019 con cui il giudice delegato aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo dai cui era rimasto escluso il suo credito.

Deduce:

1.1. "Nullità del decreto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 52 del decreto legislativo n. 159/2011, con riferimento alla violazione di legge e all'assenza di motivazione in ordine al requisito della strumentalità del credito vantato dalla Banca rispetto all'attività illecita, piuttosto che a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego".

Con il primo motivo si denuncia l'omessa motivazione circa l'analisi in concreto sul presupposto della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, pur in presenza delle evidenze di segno contrario offerte dalla Banca.

1.2. "Nullità del decreto ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 52 del decreto legislativo n. 159/2011 per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta insussistenza della buona fede in capo a (omissis) s.p.a."

Con il secondo motivo si assume che la motivazione spesa dal tribunale è del tutto avulsa da un effettivo esame delle ragioni rappresentate dalla ricorrente.

A tal riguardo si sostiene che i giudici hanno erroneamente dilatato l'arco temporale di riferimento circa la verifica della mancanza di buona fede, non considerando che tale presupposto va riscontrato al momento della stipulazione e della costituzione del mutuo, rispetto al quale il terzo deve giustificare il suo stato di ignoranza senza colpa in ordine alla strumentalità del credito, a nulla rilevando gli accadimenti posteriori, invece valorizzati dal Tribunale.

Si evidenzia come nel caso concreto lo stesso Tribunale abbia riconosciuto come nessun rimprovero possa essere mosso alla banca almeno fino al 2011, così riconoscendo implicitamente la sua buona fede al momento della stipulazione del contratto di mutuo, perfezionatosi nel 2008.

Si aggiunge che tale valutazione degli accadimenti posteriori alla stipulazione è stata attuata dal Tribunale a mezzo di un travisamento della prova.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, in ragione della mancata indicazione della strumentalità del finanziamento all'attività illecita e della omissione degli elementi dai quali desumere che la Banca non ignorasse senza colpa la finalizzazione del finanziamento concesso all'attività illecita o a quella che costituisce il frutto o il reimpiego di detta attività.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va premesso che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell'attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego". Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione.

La necessità della prova liberatoria a carico del creditore è -dunque- solo eventuale, in quanto dovuta soltanto quando sia stato previamente provato il nesso di strumentalità di che trattasi, mentre non è necessaria quando questa preliminare dimostrazione manchi.

La verifica del credito ai fini dell'ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede.

Soltanto quando sia stata dimostrata l'effettività e l'esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede dell'Istituto di credito.

Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Cass. Sez. 6 del 02/03/2017 n. 25505, Rv. 270028, Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264373 e ancora Cass. Sez. 6 del 16/6/2015 n. 32524, Rv 264374).

1.2. Il ricorrente ha fondatamente eccepito come il tribunale sia del tutto silente quanto alla dimostrazione di tale nesso di strumentalità.

Il provvedimento impugnato -in effetti- non si è soffermato sull'eventuale esistenza di un nesso funzionale tra credito e attività illecita.

Va rilevato, infatti, come nella motivazione non si rintraccino indicazioni circa la destinazione del mutuo all'eventuale finanziamento della attività illecita sulla base della quale è stata riconosciuta la pericolosità sociale del proposto ed è stato pronunciato il conseguente provvedimento di confisca di prevenzione; né -parimenti- è stato affermato o argomentato circa la possibilità che i mutuatari avessero incrementato la loro attività illecita attraverso il finanziamento loro concesso da *(omissis)*.

Da ciò discende il vizio di violazione di legge, sia in ragione dell'omessa motivazione sul punto, sia (conseguentemente) in ragione dell'esclusione del credito dallo stato passivo senza la necessaria previa verifica dell'esistenza del rapporto di strumentalità, in considerazione della sua propedeuticità rispetto alla verifica dell'ulteriore (e subvalente) presupposto dell'affidamento colpevole.

1.3. Peraltro, va altresì rilevato che -anche con riguardo a tale ulteriore requisito- il Tribunale ha trascurato di esaminare con il dovuto approfondimento -nella prospettiva della dimostrazione della buona fede del creditore- un dato di fatto decisamente rilevante per il tema in discussione e cioè la marcata, sensibile distanza di tempo intercorsa tra la concessione del mutuo, dell'accollo e degli

incrementi di mutuo medesimi, da una parte, e il sequestro del patrimonio di (omissis) , dall'altra parte. Una tale evenienza, invero, rende del tutto apparente la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto insussistente la buona fede perché era evidente «la circostanza che la liberazione dell'originario creditore non sia solo avvenuta dopo che l'ammontare del mutuo irrogato sia stato innalzato, ma anche dopo che il patrimonio di (omissis) , tra cui (omissis) s.p.a. era stato già sottoposto a sequestro».

La difesa ha fondatamente obiettato come tale assunto sia del tutto apodittico, giacché il tribunale avrebbe dovuto quantomeno indicare -in maniera specifica- sia il momento in cui il sequestro era diventato conosciuto o conoscibile dall'Istituto di credito, sia gli atti di incremento del mutuo perfezionati dopo tale momento.

Da qui l'apparenza della motivazione anche in punto di buona fede, visto che essa viene esclusa sulla base di un'affermazione non accompagnata dalla necessaria indicazione del substrato probatorio che la supporta.

2. Alla luce di quanto fin qui rilevato, il decreto impugnato va -dunque- annullato, con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale che accerterà, sulla base delle considerazioni sopra svolte, in primo luogo l'esistenza effettiva del nesso di strumentalità del credito rispetto alla attività illecita dei mutuatari nel periodo in cui il credito è stato concesso e, subordinatamente, se tale nesso, una volta provato oggettivamente, sia stato o meno ignorato in buona fede da parte della (omissis).


#### **P.Q.M.**

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina.

Così deciso il 28/1/2021


Il Consigliere estensore

Antonio Saraco



Il Presidente

Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 MAG. 2021



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Fiorilli

